

N. R.G. 1740/2022



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Ottava Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Vigone  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **1740/2022** promossa da:

con il patrocinio dell'avv.

**ATTORE IN OPPOSIZIONE**

contro

con il patrocinio dell'avv.

**CONVENUTA IN OPPOSIZIONE**

**MOTIVI IN FATTO E DIRITTO**

La presente vicenda giudiziaria trae origine dal decreto ingiuntivo n. \_\_\_\_\_ con cui il Tribunale di  
Vicenza ingiungeva a \_\_\_\_\_

di pagare a \_\_\_\_\_ l'importo capitale di Euro  
94.514,23 (inerenti il contratto di conto corrente n. \_\_\_\_\_ ed il mutuo ipotecario-fondiaro relativo  
all'apertura di credito sul conto corrente n. \_\_\_\_\_), oltre interessi e spese della procedura di  
ingiunzione (doc. 12 opponente).

I debitori proponevano opposizione avverso detto decreto ingiuntivo ed il relativo giudizio, dapprima  
interrotto per la messa in liquidazione coatta della \_\_\_\_\_, veniva riassunto nei  
confronti dell'odierna opponente. Interveneva nel giudizio la cessionaria dei crediti \_\_\_\_\_ (ora  
\_\_\_\_\_). La sentenza n. \_\_\_\_\_ del Tribunale di Vicenza sanciva la revoca del decreto opposto e la  
condanna in via solidale tra \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, alla rifusione a parte opponente delle spese di lite pari ad euro 13.430,00 oltre accessori di legge  
e spese di consulenza, se corrisposte (doc. n. 2 opponente). Detta pronuncia veniva impugnata da

- doc. n. 3 opponente) ed è attualmente pendente il giudizio di appello avanti la Corte d'Appello di  
Venezia (R.G. n. \_\_\_\_\_).

Con atto di citazione notificato il 31/01/2022 \_\_\_\_\_ proponeva opposizione ex art. 615  
c.p.c avverso l'atto di precetto notificato in data 18/01/2022 dalla signora \_\_\_\_\_ per la somma  
di € 20.929,29 (pari alle spese legali liquidate nella citata sentenza del Tribunale di Vicenza ed alle  
spese di consulenza corrisposte), chiedendo "*in via preliminare: per le ragioni di cui in atti, si chiede  
che il Giudice adito sospenda con provvedimento immediato ed urgente inaudita altera parte  
l'efficacia del precetto e della sentenza n. \_\_\_\_\_ del 26.11.2020 emessa dal Tribunale di Vicenza,  
tenuto conto del fatto che se controparte chiedesse il pignoramento otterrebbe all'evidenza*



soddisfazione del proprio credito con un semplice accesso a qualsiasi filiale della Banca, ma con un rischio concreto a seguito dell'esito positivo del presente giudizio per l'attrice di non ripetere alcunchè dalla sig.ra *Nel merito: a) per le ragioni di cui in atti, accertarsi che . nulla deve alla sig.ra in forza della sentenza azionata e del conseguente precetto opposto, in quanto le ragioni di credito ivi risultanti, preliminarmente ridotte a quanto di effettiva spettanza, vanno compensate tra le parti; b) con vittoria di spese e compensi di causa*".

La convenuta opposta si costituiva in giudizio chiedendo *"in via preliminare: respingersi la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e conseguentemente dell'atto di precetto e della relativa azione esecutiva, mancandone i presupposti. In via principale: respingersi l'opposizione in quanto infondata per i motivi di cui in espositiva. Spese rifuse. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito ritenesse parzialmente accoglibile l'opposizione de qua, condannarsi . al pagamento in favore della signora della somma che sarà ritenuta di giustizia. Spese di causa in ogni caso rifuse"*.

Con ordinanza del 08/05/2022, assunta all'udienza del 21/04/2022 veniva rigettata l'istanza di sospensione (non sussistendo il *fumus boni iuris* e non risultando dedotto alcunchè in punto *periculum in mora*) e fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al 22/12/2022 (le parti rassegnavano le rispettive conclusioni come da note scritte per l'udienza). La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

In data 16/02/2022 l'opponente, ai sensi dell'art. 494 c. 3 c.p.c., consegnava all'Ufficiale Giudiziario, all'atto dell'esecuzione del pignoramento in forza della predetta ordinanza, assegno circolare non trasferibile n. della somma di € 25.235,15, riservandosi di ripetere la somma versata (doc. n. 15 opponente).

\*\*\*\*\*

### **1. Sull'istanza di sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c..**

Parte opponente insiste nell'istanza di sospensione del presente procedimento, stante il rapporto di pregiudizialità con il giudizio pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia R.G. n.

Segnatamente la Corte di Appello di Venezia, secondo la ricostruzione dell'attore, dovrebbe statuire l'assenza di legittimazione passiva in capo ad con riferimento alla domanda ripetitoria, originando quindi un conflitto di giudicati.

In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità si è più volte espressa la Suprema Corte, sancendo che *"salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c."* (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 29/07/2021, n. 21763). Detto principio è stato da ultimo accolto ed ulteriormente specificato dalle Sezioni semplici che, recentissimamente, hanno così argomentato *"qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una*



ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata” (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 23/03/2022, n. 9470).

Alla luce di detti principi è quindi rimessa alla valutazione del Giudice della causa dipendente il giudizio prognostico sulla riforma della sentenza di primo grado (che ha sancito la legittimazione passiva di ) al fine di determinarsi circa la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. o la prosecuzione del processo.

Con riferimento alla valutazione prognostica di riforma o conferma della sentenza n. del Tribunale di Vicenza appare ragionevole ritenere che la stessa sarà confermata, dovendo condividersi pienamente le risultanze della sentenza n. 285/2022 della Corte di Appello di Venezia (di cui si tratterà più diffusamente al punto 4), che ha statuito su un caso del tutto simile a quello oggetto del presente giudizio e, pertanto, non si ritiene di disporre la sospensione del procedimento ai sensi dell’art. 295 c.p.c..

Peraltro, con riferimento all’eccezione preliminare di sospensione dell’efficacia del precetto e della sentenza n. del 26/11/2020 emessa dal Tribunale di Vicenza, si era argomentato (ordinanza datata 08/05/2022) come la convenuta opposta sia titolare della legittimazione a richiedere il pagamento della somma precettata quale creditrice in solido in forza della sentenza n. del del 26/11/2020 emessa dal Tribunale di Vicenza e non sussistano ragioni per disporre la compensazione così come richiesta dall’opponente (di cui si tratterà più diffusamente nel prosieguo). Già alla data dell’08/05/2022 a parere di questo giudicante non sussistevano i presupposti del “*fumus boni iuris*” e del “*periculum in mora*” della presente azione.

## 2. Sull’istanza di concessione dei termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.

Parte opponente reitera nelle proprie conclusioni l’istanza di concessione dei termini ax art. 183 c. 6 c.p.c..

Sul punto deve rilevarsi come da ultimo la Suprema Corte (Sez. II), con ordinanza n. 17685 del 31/05/2022 abbia chiarito come la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi dell’art. 183 c. 6 c.p.c. non precluda al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione. Una diversa interpretazione delle norme si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo (Cass. 4767/2016; Cass. 8287/2017; Cass. 7474/2017).

Nel caso di specie, sebbene l’opponente abbia reiterato la propria istanza, la procedura appare perfettamente idonea per la decisione allo stato degli atti senza compromissione alcuna del diritto di difesa nè risulta che, consentita la richiesta appendice di cui all’art. 183 c.p.c., sarebbe ravvisabile un ulteriore e diverso “*thema decidendum*” (Cass. 9169/2008; Cass. 23162/2014; Cass. 24402/2018; Cass. 21953/2019).

## 3. Legittimazione attiva della signora

Parte opponente eccepisce altresì l’insussistenza della solidarietà attiva dell’opposta e la conseguente inammissibilità dell’azione per l’intero credito.

L’eccezione di parte attrice non può trovare accoglimento.

Questo giudicante aveva già avuto modo, nella propria ordinanza datata 08/05/2022, di chiarire come “*l’odierna convenuta e’ legittimata chiedere il pagamento delle spese legali per intero, in forza di una solidarietà attiva derivante dal fatto che le parti nel giudizio di primo grado sono state assistite dallo stesso difensore e la loro posizione era la medesima (cfr. Cass n. 10087/16 )*”. Invero nel caso di specie la sentenza n. del Tribunale di Vicenza ha disposto, sul presupposto della identità di posizioni processuali delle parti vittoriose, la liquidazione di un solo compenso al procuratore delle



parti. La Suprema Corte con orientamento unanime sul punto ha statuito da ultimo (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27/03/2023, n. 8561) che *“la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi”* argomentando come, di contro, l'identità delle posizioni processuali e financo del difensore generi solidarietà attiva e, comunque, la liquidazione di un unico onorario.

Non può, pertanto, che ribadirsi il rigetto della relativa eccezione.

#### 4. Legittimazione passiva di

Parte opponente lamenta che il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. \_\_\_\_\_ abbia posto un criterio discrezionale di carattere meramente temporale regolando il subingresso del cessionario in tutte quelle posizioni derivanti da procedimenti già pendenti alla data del trasferimento d'azienda, escludendo, invece, dal perimetro della cessione le sole passività relative a controversie sorte in un periodo successivo al predetto trasferimento.

Sul punto deve osservarsi come pacificamente il presente procedimento riguardi rapporti contrattuali tra \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ passati a sofferenza il 09/10/2013, prima che quest'ultima fosse messa in liquidazione coatta amministrativa.

Ciò posto va considerato che con D.L. n. 99 del 25/06/2017 (convertito dalla L. 31/07/2017, n. 121 – doc. n. 16 opponente), sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di \_\_\_\_\_ nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno di questa ultima, posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 del citato D.L.

L'art. 2, comma 1, lett. e) del citato D.L. prevede che i commissari liquidatori procedano *“alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”*.

Il medesimo art. 3, al comma 1 stabilisce che *“i commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse”* ed è previsto che rimangano esclusi dalla cessione, *“anche in deroga all'articolo 2741 c.c.: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”*.

Al comma 2 è poi stabilito che *“il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”*.

Il contratto di cessione di azienda (doc. n. 17 opponente) veniva quindi stipulato in data 26/06/2017 tra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

In tale contratto, laddove vengono individuate le “passività incluse” e quelle “escluse” dalla cessione, vengono definite come “passività incluse” i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di \_\_\_\_\_ che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale, individuati e indicati nell'allegato “D”. Al secondo comma del medesimo art. 3 del contratto è altresì espressamente previsto che *“le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi”* e che il cessionario risponde solo \_\_\_\_\_



dei “debiti ricompresi nel perimetro della cessione”.

L’art. 3.1.2, lettera b, cap. (vii) del contratto di cessione, nel dettaglio, indica quali “passività incluse” *“i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in L.C.A. e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in L.C.A. e dai c.d. “Incentivi Welfare” (di seguito il “Contenzioso Pregresso” nonché i relativi fondi)”*.

Dalla ricostruzione così effettuata ne deriva che il criterio discrezionale - applicato nel contratto di cessione in esame - tra le passività in contestazione cedute e quelle non cedute è quello della pendenza o meno di una controversia al momento dell’apertura della procedura di liquidazione coatta, a prescindere che si riferisca a rapporti ancora pendenti o a rapporti già estinti.

Ad ulteriore riprova della razionalità di detta ricostruzione deve rammentare come l’art. 4 del D.L. n. 99/2017, che prevede gli interventi dello Stato, fa unicamente riferimento ai “contenziosi progressi”, senza distinguere se gli stessi si riferiscano a rapporti esauriti o meno all’epoca della messa in L.C.A. ponendo come unica ragione di discriminazione quella temporale, a seconda, cioè, che si tratti di controversie già pendenti o non ancora pendenti al 25/06/2017.

Detta ricostruzione collima altresì con la previsione civilistica in materia di debiti relativi ad azienda ceduta. L’art. 2560, comma 2, c.c., stabilisce che in caso di trasferimento di un’azienda commerciale, risponde dei debiti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (quanto meno – nel caso di specie - con riferimento all’accantonamento nei Fondo Rischi per contenziosi pendenti). Tale linea temporale di confine tra passività cedute e non cedute rappresentato dalla pendenza o meno dei relativi contenziosi al 25/06/2017 risponde alla ratio che vuole il subentro della cessionaria solo nei contenziosi già introdotti e di cui, dunque, possa avere contezza e abbia avuto contezza.

Da ultimo, poi, va osservato come la previsione in esame sarebbe superflua se riferita alle passività generate dai soli rapporti ancora pendenti, dal momento che, per questi ultimi, già sussiste la previsione di cui all’art. 2558 cc c, secondo il quale, se non diversamente pattuito (e, invece, per quanto attiene ai contratti di c/c, quale quello in esame, vi è espressa inclusione nelle attività cedute: art. 3.1.2. lett. a) punto (ii)), l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda (che non abbiano carattere personale) e la responsabilità del cessionario subentrato si inserisce nell’ambito della più generale sorte del contratto non già del tutto esaurito, anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell’azienda (cfr. Cass. n. 8539 del 06/04/2018).

Devono pertanto ritenersi incluse nella cessione le controversie già pendenti al momento dell’intervenuta liquidazione coatta amministrativa.

Considerato che il titolo giudiziale (attualmente sottoposto a gravame) che ha originato la presente opposizione è stato reso in una procedura instaurata nel 2014 e quindi prima della cessione e che essa non ha ad oggetto azioni o obbligazioni, non può residuare alcun dubbio in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva di \_\_\_\_\_ in relazione alla pretesa creditoria azionata in causa da parte attrice (Corte di Appello di Venezia sentenza n. 223/2019, n. 4827/2019, n. 2057/2021, n. 2163/2021).

## **5. Circa l’opposta compensazione.**

L’opponente, in forza del disposto di cui all’art. 1302 c.c., chiede disporsi la compensazione tra le somme azionate dalla signora \_\_\_\_\_ a titolo di spese legali liquidate in sentenza n. \_\_\_\_\_ del Tribunale di Vicenza ed il credito vantato da \_\_\_\_\_ (in qualità di codebitore solidale) nei confronti della medesima, originato da una fideiussione *omnibus* stipulata a garanzia di un mutuo. Risulta però che tale credito sia già stato azionato dalla stessa \_\_\_\_\_ in odio del debitore





, in forza di intervento nella procedura esecutiva immobiliare n. R. Es. Imm. avanti il Tribunale di Vicenza (cfr. docc. nn. 6 e 6 bis opponente). E' altresì documentale come . partecipi a detta procedura in via privilegiata ipotecaria e fondiaria (doc. n. 6) e risultino già aggiudicati (doc. n. 5 opposta) i lotti nn. 1 (in data 10/02/2021 per Euro 86.300,00), 4 (in data 11/11/2021 per Euro 12.600,00), 3 (in data 19/11/2020 per Euro 107.000,00). Viene altresì allegata da parte opposta (attestata documentalmente dalla bozza di progetto di distribuzione – doc. n. 19 opponente – per Euro 17.600,00) la vendita del restante lotto n. 2. La bozza di progetto di distribuzione citata prevede l'assegnazione a favore di della somma di € 3.523,77 ai sensi dell'art. 2770 c.c. oltre ad € 80.056,00.

L'ordinanza datata 08/05/2022 aveva già chiarito come debba preliminarmente qualificarsi, conformemente alla giurisprudenza sul punto, l'obbligazione della convenuta opposta, quale "contratto autonomo di garanzia". Ed invero: *"la garanzia prestata dalla sig. pare essere un contratto autonomo di garanzia al quale pertanto non sarebbe applicabile l'art. 58 TUB, nell'ipotesi di cessione dei crediti deteriorati (in tal senso cfr. Tribunale di Brescia sentenza del 03.05.2010), in quanto le garanzie che si trasmettono ai sensi del T.U.B. (art. 58) sono soltanto quelle tipiche previste dal codice civile, tra cui non rientra appunto il contratto autonomo di garanzia. Da ciò ne consegue che la signora non potrebbe considerarsi debitrice nei confronti di appunto perchè detto contratto non si sarebbe trasmesso alla odierna opponente insieme al credito principale"*.

L'oggetto della presente procedura non può quindi prescindere dalla valutazione circa la sorte delle garanzie che assistono il credito deteriorato ceduto cui, a parere di questo giudicante, non discende l'automatica cessione di tutte le garanzie rilasciate a favore di che costituiscono l'oggetto del credito ceduto.

La normativa di riferimento è l'art. 58 c. 3 T.U.B. secondo cui: *"i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti"*.

La norma fa riferimento alle fideiussioni previste dal codice civile, cui però nella pratica si è affiancato il contratto autonomo di garanzia - che non integra una garanzia accessoria al credito – ed in relazione al quale si pongono seri dubbi sulla sua "ambulatorietà" in assenza di specifica accettazione da parte del garante.

L'approdo definitivo della giurisprudenza in ordine alla distinzione tra fideiussione e contratto autonomo di garanzia è incentrato sull'indagine della causa concreta del contratto. Il contratto autonomo si distingue dalla fideiussione poiché la causa del contratto autonomo consiste nel trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, atteso che la caratteristica fondamentale che differenzia il contratto autonomo dalla fideiussione è la carenza dell'accessorietà tipica del primo (art.1945 c.c.), sicché il garante si impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e all'efficacia del rapporto base. La clausola della necessità del pagamento a prima richiesta, pur non essendo una prova sufficiente in ordine alla qualificazione del contratto come autonomo, è di certo un forte indice in tal senso (Cass. n. 6517/2014: *"la presenza di una clausola a prima richiesta e senza eccezioni dovrebbe di per sé orientare l'interprete verso l'approdo alla autonoma fattispecie del garantievertrag"*).

Occorre ulteriormente indagare se nella clausola "a prima richiesta" possano ravvisarsi sostanzialmente gli estremi della clausola del cd. *solve et repete* di cui all'art. 1462 c.c. (condizione che non escluderebbe l'accessorietà della garanzia, che rimarrebbe a tutti gli effetti una fideiussione), oppure se essa abbia natura e funzione di garanzia assoluta (finalizzata - quale garanzia autonoma - a garantire in ogni caso il pagamento dietro semplice richiesta, senza che il fideiussore possa opporre, né prima né



dopo il pagamento, alcuna eccezione relativa al rapporto principale garantito). L'indagine in ordine alla valenza effettiva della clausola "a prima richiesta" nel caso di specie, avendo riguardo al tenore complessivo delle pattuizioni contrattuali e secondo il canone interpretativo di cui all'art. 1363 c.c., conduce alla conclusione che la garanzia prestata dalla signora sia un contratto autonomo di garanzia, al quale pertanto non sarebbe applicabile l'art. 58 TUB.

I documenti 7 e 8 di parte attrice presentano infatti tutti i profili anzidetti di riconducibilità al contratto autonomo di garanzia e, non da ultimo, la clausola del contratto che stabilisce che, ai fini della determinazione del debito garantito, il fideiussore si impegna a riconoscere "in qualsiasi sede" l'efficacia probatoria delle risultanze delle scritture contabili della banca. Ne consegue che il contraente non ha alcuna facoltà di sollevare eccezioni in merito alla rispondenza dei dati contabili rispetto alle pattuizioni contrattuali. Altresì presente è la facoltà per la Banca di imputare i pagamenti ricevuti in deroga alla regola ordinaria di cui all'art.1193 c.c..

Parimenti, in merito alla facoltà di opporre eccezioni relative al momento in cui la Banca decida di recedere dai rapporti con il debitore, il Garante non ha potere alcuno. Altresì risulta eliso qualsiasi collegamento con l'obbligazione principale laddove, come nel caso di specie, il contratto preveda espressamente che il fideiussore si impegna a rimborsare alla Banca anche le somme che essa sia tenuta a restituire al debitore a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi e per qualsiasi altro motivo.

Non si ignora che da un lato la Suprema Corte sia venuta a mitigare gli effetti della portata di queste clausole con riferimento alla nullità del contratto base che dipenda da contrarietà a norme imperative o da illiceità della causa (tra tutte Cassazione S.U. n. 3947/2010; Cass. 371/2018). Dall'altro però le corti di legittimità hanno affermato come nella cessione dei crediti deteriorati ricadenti sotto l'ombrello dell'art. 58 TUB non è ceduta anche la fideiussione nella forma del contratto autonomo. Il Tribunale di Brescia con sentenza del 3/05/2010 in tema di lettera di Patronage ha espressamente affermato che, poiché questa forma di garanzia non ha natura accessoria del credito, non si trasmette al cessionario. *"Dal carattere dell'autonomia dell'impegno assunto dal patronant ... discende come logica conseguenza la non trasmissibilità ex lege della garanzia unitamente al credito. In altri termini ... il patronage non può assolutamente considerarsi un "accessorio" del credito, al pari delle altre garanzie personali contemplate dall'art. 1263 c.c., sicché il cessionario non pare legittimato ad esigere la prestazione oggetto di garanzia al pari del cedente ... al fine del prodursi del trasferimento ex lege del diritto di garanzia, in caso di cessione del rapporto garantito, non basta la semplice notifica al garante dell'avvenuta cessione, ma occorre il consenso di questo all'avvenuto atto dispositivo; ove la cessione del credito sia ugualmente avvenuta, malgrado il garante non vi abbia prestato consenso, deve ritenersi che la garanzia si sia estinta al momento dell'avvenuta cessione e, perciò, non sia più operante. Conclusivamente, la sicura autonomia del patronage rispetto al rapporto garantito induce a ritenere che questo, al pari dell'affine Garantievertrag, non si trasferisca autonomamente, vale a dire ex lege (art. 1263 c.c.), in caso di cessione del credito principale: tale effetto può scaturire unicamente da una manifestazione di consenso, per lo meno da parte del patronant (così come del garante), ovvero da una previsione espressa in tal senso contenuta ab origine nella stessa garanzia ...".*

Deve quindi aversi riguardo alla tipologia di impegno assunto dal garante per definire la trasmissibilità della garanzia. Nel caso in esame deve ricondursi quindi la garanzia prestata dall'opponente al contratto autonomo di garanzia che, lo si ribadisce, è un rapporto giuridico che il garante assume nei confronti del creditore, in cui riveste importanza anche la qualità dei soggetti contraenti, non rappresentando un accessorio del credito, ma un rapporto giuridico contrattuale che non può essere ceduto in assenza del consenso di entrambi i contraenti. Ad ulteriore riprova del fatto che il contratto autonomo di garanzia rappresenti un contratto meramente accessorio – che non può essere ceduto senza



il consenso del contraente ceduto - depone il fatto che la Suprema Corte abbia sancito l'inapplicabilità ad esso dell'art.1957 c.c. (Cass. 7883/2017).

Neppure l'eccezione di compensazione può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio ancora in corso, dal momento che il relativo credito non è liquidabile se non in quella sede (Cass. n. 10055/2004). Il giudice che non riconosca la facile e pronta liquidità del credito opposto in compensazione deve disattendere la relativa eccezione, senza che tanto pregiudichi la possibilità per il convenuto di far valere il proprio asserito credito in altro autonomo giudizio.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte e della documentazione prodotta nel presente giudizio, deve disporsi il rigetto dell'opposizione dell'odierna attrice.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- RIGETTA l'opposizione proposta da \_\_\_\_\_ e conferma l'opposto precetto;
- dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente \_\_\_\_\_ a rimborsare a parte convenuta opposta \_\_\_\_\_ le spese di lite, che si liquidano in Euro 3.235,00 per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oltre C.P.A. e IVA (se detraibile) sugli importi imponibili come per legge.

Torino, 9 .5. 2023

Il Giudice  
dott. Luisa Vigone

